

**LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27-02-2008
REGIONE PIEMONTE**

**Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di
trasporto e per
lo sviluppo della logistica regionale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 9
del 29 febbraio 2008
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2

Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile.

2. La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del

settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socioeconomico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.

ARTICOLO 2

(Programmazione regionale)

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;
- b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;

c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;

d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;

e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;

f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;

g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

a) ricorre ad intese ed accordi di programma;

b) partecipa ad associazioni e società;

c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.

ARTICOLO 3

(Strumenti di programmazione)

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e del documento degli interventi e delle priorità, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

2. Il piano regionale della logistica è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformità con gli atti di programmazione generale:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica

regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione

alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali

corridoi infrastrutturali sovraregionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci

esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il

trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica è approvato dal Consiglio regionale su

proposta della Giunta regionale acquisito preventivamente il parere del

Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n.

30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali - CAL - e modifiche alla

legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti

amministrativi della Regione e degli Enti locali").

4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della

logistica, il documento (...) degli interventi e delle priorità, approvato con

deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare

competente, definisce i tempi, i criteri e le modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) l'acquisizione, la titolarità e la cessione dei beni e delle

infrastrutture di cui alle lettere a) e b);

d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree

interportuali e piattaforme logistiche;

e) gli interventi a favore degli operatori della

logistica, del settore
produttivo e trasportistico, nonchè dei fornitori di
servizi ad essi connessi,
con iniziative mirate a favorire la competitività del
sistema logistico
compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
f) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti
locali, la
commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalità
e delle procedure
per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di
cui all'articolo 7;
g) gli interventi sulle tecnologie.

ARTICOLO 4

(Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)

1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme
logistiche e centri
merci connessi e coordinati con le attività dei porti
liguri e dei territori
contermini, la Regione, anche d'intesa con altre regioni,
può partecipare ad
uno o più enti od organismi preposti allo studio ed alla
promozione delle
infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un
sistema logistico
integrato interregionale.

2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al
comma 1 tramite
Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui
partecipa
direttamente o con le modalità di cui al comma 2 sia con
il sistema degli enti
locali sia con le regioni contermini.

ARTICOLO 5

(Attuazione della programmazione regionale)

1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 2.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attività di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17

(Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. acquisisce le

partecipazioni attualmente
detenute dalla Regione e da Finpiemonte s.p.a. in società
operanti nei settori
di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni
in società che
svolgono attività di interesse regionale nei settori di
cui al comma 1, nonché
connesse all'impiego di tecnologie applicative del
sistema integrato merci e
passeggeri.

ARTICOLO 6

(Attuazione degli interventi)

1. I progetti inseriti nel documento degli interventi e
delle priorità di cui
all'articolo 3 sono approvati dalla Regione con le
procedure ordinarie o
mediante conferenze di servizi ai sensi della legge
regionale 4 luglio 2005,
n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte
salve le procedure di
verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
degli articoli 10 e 12
della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
(Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

2. Qualora siano necessarie variazioni, anche
integrative, agli strumenti
urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad
immobili di natura
demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le
variazioni sono
efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti,
una volta approvato il
progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e
le intese da parte
delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio
e degli enti locali
interessati. La proposta di variazione urbanistica è
pubblicata per almeno
trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e

nei successivi
quindici giorni possono essere presentate osservazioni
che sono esaminate in
conferenza di servizi.

3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere
equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione
per pubblica utilità).

4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie,
fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica;
norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche
ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),
la Regione provvede
tramite il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1,
mediante acquisto diretto
o espropriazione.

ARTICOLO 7

(Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)

1. La Regione, in conformità al documento degli
interventi e delle priorità,
concede contributi e finanziamenti per:

- a) il sostegno al settore logistico per studi,
progettazioni ed attività di
marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative
per il potenziamento
del sistema logistico regionale;
- b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti
a garantire e

migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei

futuri poli logistici territoriali;

c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti

dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;

d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;

e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;

f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;

g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano

l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

ARTICOLO 8

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.TO. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del documento di cui all'articolo 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

b) legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), fatto salvo l'articolo 5 della l.r. 8/1982 per quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

c) legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 55 (Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

e) legge regionale 17 novembre 1986, n. 50 (Integrazione della l.r. 29 aprile 1985, n. 55, recante partecipazione azionaria della Regione alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

f) legge regionale 31 luglio 1986, n. 32 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 18 marzo 1982, n. 8);

g) legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nell'UPB DA12042 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le

risorse finanziarie
individuare secondo le modalità previste dall'articolo 8
della legge regionale
11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e
dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria
per l'anno 2003).

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino
Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

ALLEGATO 1

Allegato A

Ambiti di cui all'articolo 8, comma 1

- I SITO Orbassano
- II CIM Novara
- III Interporto di Rivalta Scrivia
- IV Alessandria Smistamento
- V Alessandria PLA
- VI Domo 2 Beura-Cardezza

